

AGEVOLAZIONE «ACE»: ESCLUSIONE DELLE *JOINT VENTURE* DALLA DISCIPLINA ANTIELUSIVA

Risposta Agenzia Entrate a consulenza giuridica n. 1/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la prima risposta del 2022 a un'istanza di consulenza giuridica, affronta la tematica dell'applicabilità delle disposizioni di carattere antielusivo – previste nell'ambito dell'agevolazione ACE – alle ipotesi di controllo congiunto (cd. *joint venture*).
- ✓ In primo luogo, l'Agenzia rammenta che il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto del 3 agosto 2017 (sostitutivo del decreto 14 marzo 2012), ha emanato le disposizioni attuative dell'art. 1 del D.L. 201/2011, istitutivo dell'ACE. In particolare, l'art. 10 del decreto individua le disposizioni di carattere antielusivo finalizzate ad evitare effetti moltiplicativi del beneficio ACE, ovvero che a fronte di un'unica immissione di capitale proprio si possa fruire più volte del citato beneficio, specialmente nell'ambito dei gruppi societari. Le disposizioni antielusive, che consistono in una serie di riduzioni e sterilizzazioni della base dell'agevolazione, si applicano ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo, individuato facendo riferimento alla nozione di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.
- ✓ A tale riguardo, l'Agenzia, richiamando le considerazioni già espresse nelle risoluzioni n. 376/E del 17 dicembre 2007 e n. 326/E del 30 luglio 2008, nelle quali il controllo congiunto è stato ritenuto estraneo alla citata nozione di controllo (fatti salvi i casi in cui si sia in presenza di un controllo di fatto o contrattuale), ribadisce che le disposizioni antielusive in parola non trovano applicazione alla *joint venture* paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, in quanto tra queste ultime non sussiste il rapporto di controllo ex art. 2359.
- ✓ Le operazioni poste in essere tra la *joint venture* e le due società titolari di una partecipazione paritetica (finanziamenti, versamenti in conto capitale, acquisti di aziende o di talune partecipazioni) non comportano pertanto alcuna sterilizzazione/riduzione. Naturalmente, deve trattarsi di *joint venture* «genuine», ovvero «regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa».

